



# COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 8 DEL 30/04/2024

**OGGETTO:** Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024 e presa d'atto del PEF Pluriennale 2024-2025 e conferma scadenze di pagamento.

L'anno **duemilaventiquattro** addi **trenta** del mese di **aprile** alle ore **19:51** in modalità mista ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per lo svolgimento degli organi collegiali del Comune in modalità telematica, approvato con delibera di consiglio comunale nr. 11 del 27/04/2022, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1 – BONUCCHI LEANDRO	P in sede	8 – CERFOGLI ERMANNO	P in sede
2 – CAPPELLINI MONICA	P in sede	9 – BONUCCI NADIA	P in sede
3 – SCAGLIONI ELISABETTA	P in video	10 – FRODATI MIRKO	P in sede
4 – FERRARI MATTEO	A	11 – BONVICINI MARTINA	A
5 – SILVESTRINI ILENIA	A		
6 – CASTELLI JACOPO	P in sede		
7 – FIOCCHI MARCELLO	P in sede		

Totale presenti **8**

Totale assenti **3**

Assiste alla seduta in video il Segretario Dott. **ELENA BALESTRIERI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONUCCHI LEANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Convocato** con le prescritte modalità, si è riunito oggi il Consiglio comunale in seduta mista come previsto dall'art. 12 del regolamento per lo svolgimento degli organi collegiali del comune in modalità telematica;

**Come previsto** dall'art. 56 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale gli eventuali interventi vengono integralmente registrati su supporto magnetico e conservati a documentazione della seduta;

Sentita l'illustrazione del Sindaco, aperto il dibattito,

### **RICHIAMATI GLI ARTICOLI:**

- l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo."*;

### **VISTI ALTRESI:**

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso **che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio**, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1 comma 444 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 che prevede "per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'*articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre».
- *Il DL 228/2021 (cosiddetto milleproroghe) convertito in legge 15/2022, articolo 3, comma 5 quinquies*. A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.
- l'art. 151 comma 1 del D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267, dispone: "Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere

differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

**RILEVATO** che l'art. 38, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 prescrive che i Consigli comunali durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili;

**DATO ATTO CHE:**

- come chiarito dal Consiglio di Stato (sentenza n. 2955/2003) e rimarcato dal Ministero dell'Interno (parere del 7 dicembre 2006) *"i limiti alla potestà deliberativa del consiglio comunale durante la campagna elettorale per il rinnovo dei componenti del predetto organo stabiliti dall'art. 38, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, trovano la loro ragion d'essere nell'esigenza di prevenire ogni interferenza dell'organo in carica con il libero svolgimento della competizione elettorale. La scelta degli elettori potrebbe, invero, restare condizionata da scelte di particolare rilievo politico nell'imminenza delle votazioni che, in alcuni casi, potrebbero per di più provenire da soggetti che a loro volta rivestano la qualità di candidati al rinnovo dell'organo"*;

- la stessa giurisprudenza amministrativa (così TAR Veneto, sez. II, del 18 gennaio 2017, n. 50) ha chiarito che *"l'analisi circa la sussistenza dei presupposti di improrogabilità ed urgenza che giustificano l'esercizio di tale potere deve essere condotta con particolare rigore. Tuttavia una volta che l'Amministrazione abbia dato una descrizione analitica delle ragioni di opportunità ed indifferibilità con una motivazione stringente ed approfondita, i presupposti dell'urgenza ed improrogabilità costituiscono un apprezzamento di merito insindacabile in sede di giurisdizione di legittimità, se non sotto il limitato profilo della palese irrazionalità od illogicità della motivazione adottata (cfr. TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 30 agosto 2006, n. 585)"*;

- il Ministero dell'Interno (parere DAIT del 19.07.2008) ha ulteriormente precisato che *"il carattere di atti urgenti e improrogabili possa essere riconosciuto agli atti "... per i quali è previsto un termine perentorio e decadenziale, superato il quale viene meno il potere di emetterli, ovvero essi divengono inutili, cioè inadeguati a realizzare la funzione per la quale devono essere formati ... o hanno un'utilità di gran lunga inferiore "* (T.A.R. Veneto 1118 del 2012)"

- la stessa dottrina ritiene che successivamente alla indizione dei comizi elettorali la competenza dell'organo consiliare è limitata esclusivamente all'adozione degli atti per i quali sussistano scadenze fissate improrogabilmente dalla legge e/o la cui mancata adozione cagioni un danno rilevante per l'amministrazione comunale;

**RITENUTO CHE:**

- nella fattispecie, sussistono i presupposti della "urgenza" e della "indifferibilità", atteso che il termine per l'aggiornamento biennale del PEF della TARI e per l'approvazione delle tariffe TARI 2024 è fissato al 30 aprile 2024;

- l'approvazione dei detti atti, pertanto, deve avvenire entro scadenze fissate improrogabilmente dalla legge;

- dalla mancata approvazione dei detti atti, inoltre, potrebbe derivare un pregiudizio economico per l'Ente, atteso che il gettito della TARI deve coprire il costo del servizio e considerato anche il generale aumento dei prezzi che si è registrato dall'ultima approvazione del PEF e delle tariffe;

- inoltre, l'approvazione dei detti atti, essendo un atto "dovuto", non costituisce una interferenza sul libero svolgimento della competizione elettorale in grado di condizionare l'elettorato, nei termini chiariti dalla giurisprudenza amministrativa e dai pareri ministeriali;

**VISTA** la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*" e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO**, in particolare, l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

**VISTA** la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

**CONSIDERATO** che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

**DATO ATTO** che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

- **la deliberazione dell' Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente -ARERA n. 363 del 03/08/2021** che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022/2025, adottando il **Metodo Tariffario Rifiuti MTR2**;

- **DATO ATTO CHE** il suddetto provvedimento:

- segue i documenti di consultazione 196/2021/R/rif e 282/2021/R/rif e conferma l'impostazione generale che ha contraddistinto il *Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR)*, di cui alla delibera 443/2019/R/rif, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi e che fissa i criteri per la definizione delle tariffe;-
- Prevede un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 e una programmazione economico finanziaria di pari durata, con un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie, secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
- Disciplina una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano finanziario.

**VISTA** la delibera n. 386/2023/R/com, con cui ARERA ha istituito due componenti perequative che i Comuni dovranno prendere in considerazione in occasione della bollettazione TARI a decorrere dall'anno d'imposta 2024;

**DATO ATTO** che l'istituzione delle due suddette componenti di costo è finalizzata ad adottare meccanismi perequativi dei costi di gestione dei rifiuti afferenti a due casistiche:

1. copertura dei costi sostenuti a livello nazionale per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, nonché i rifiuti volontariamente raccolti all'interno di un'area compresa nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale competente, unitamente ai rifiuti recuperati in occasione di campagne di raccolta da parte di volontari, attraverso l'ingresso della componente **Ur1**;
2. copertura dei costi inerenti alle agevolazioni tariffarie a favore delle zone colpite dagli eventi eccezionali e calamitosi mediante l'introduzione di un'ulteriore componente perequativa, denominata **Ur2**;

**CONSIDERATO** che le due componenti perequative di cui sopra, sono dirette ad alimentazione la Cassa per i Servizi Energetici Ambientali (CSEA) e dovranno trovare specifica collocazione nelle bollette TARI, con riferimento ad ogni singola utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

**PRECISATO** che in ragione dell'istituzione delle due componenti perequative suddette i Comuni che gestiscono l'emissione delle bollette TARI o i gestori del servizio di erogazione del servizio del prelievo di natura corrispettiva dovranno indicare in bolletta l'importo da riscuotere come segue:

- per quanto concerne la componente Ur1, dovrà essere indicato un importo di € 0,1 per ogni utenza presente nell'avviso di pagamento,
- con riferimento alla componente Ur2, dovrà essere recuperato un importo pari ad € 1,5 per ogni utenza presente nell'avviso di pagamento;

**RILEVATO** che tali importi, che costituiscono componenti a valle del PEF, dovranno trovare apposita collocazione del bilancio comunale, da calcolarsi sull'importo che il Comune provvederà a bollettare;

**TENUTO CONTO CHE:**

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, aveva istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), ha stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è **abolita**, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

**DATO ATTO** che l'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1 commi 641-668 della L. 147/2013 e ss.mm., i quali delineano l'applicazione di un tributo analogo alla Tares semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 DL 31 agosto 2013 n. 102, convertito in Legge 124/2013;

**CONSIDERATO** il D.P.R. 27/4/1999, n.158 contenente il Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

ai criteri di determinazione delle tariffe;

alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

alla disciplina delle riduzioni tariffarie;

alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

**VISTO** il D.Lgs n. 116/2020, che ha recepito la direttiva UE (2018/851 e 852) in materia ambientale, con particolare riguardo ai rifiuti speciali ed assimilati agli urbani introducendo

importanti novità per le aziende che producono rifiuti da avviare al recupero e al riciclo, dando la possibilità alle Aziende di uscire dal servizio pubblico di raccolta dei rifiuti.

**VISTO:**

- l'art. 3, comma 5 – quinquies del D.L. 228/2021 che ha previsto l'approvazione del Piano Finanziario dei rifiuti 2022/2025 e le tariffe TARI entro il termine del 30 Aprile di ogni anno, termine a regime separato da quello dell'approvazione del Bilancio di Previsione.

**VISTO** il Regolamento che istituisce e disciplina, nel Comune di Montecreto la Tassa sui rifiuti (TARI) quale componente dell'imposta unica comunale (IUC) approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 3 del 12/04/2023;

**CONSIDERATO** che, per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le richiamate indicazioni del metodo MTR-2 elaborato da ARERA, con particolare riferimento alle previsioni relative all'aggiornamento biennale 2024-2025;
- la determinazione delle tariffe, pur dovendo assumere quale dato di partenza l'importo validato del PEF relativo all'anno 2024, deve tenere in debito conto anche i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF del biennio 2024-2025e consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2024;

**VISTO** inoltre che:

- l'art. 1, comma 666 della Legge 147/2013 conferma l'applicazione del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992;

Ai sensi dell'art. 1 commi 662-665 della Legge 147/2013 il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. La tariffa giornaliera è disciplinata dall'art.8 del Regolamento TARI; la TARI giornaliera non è stata abolita per le occupazioni destinate ai mercati (c.d. Canone mercatale) come stabilito dall'art. 1 co. 838 L. 160/2019.

-l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che **il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente** o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

- l'art.1, comma 527 ss legge 27/12/2017 n. 205, che con decorrenza 01/01/2018 ha attribuito alla ridenominata Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e di controllo in materia di servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.

**DATO ATTO:**

- di aver proceduto all'elaborazione dei fabbisogni standard utilizzando lo strumento di calcolo e le linee guida messi a disposizione da IFEL ai fini di tenerne conto in sede di verifica di quanto approvato da ATERSIR e di approvazione dei propri costi in merito al piano finanziario (PEF) in oggetto, ai sensi dell'art.1, comma 653, della legge 27/12/2013 n.147;

- si tratta di una elaborazione avente natura indicativa in quanto effettuata ricorrendo alla tecnica statistica.

**TENUTO CONTO** delle seguenti deliberazioni:

- **delibera n. 8 del 12 Aprile 2024** del Consiglio locale di Modena ATERSIR – Servizio gestione rifiuti – PEF del servizio per gli anni 2024 – 2025 dei Comuni del bacino pianura e montagna modenese in gestione al RTI costituito da Hera Spa, Giacomo Brodolini Soc. Coop. – Consorzio Stabile Eco-Bi Soc. Coop. Ar.l., consultazione ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera c), della L.R. 23/2011.

- **delibera n. 35 del 15 Aprile 2024 del Consiglio d'Ambito** avente per oggetto: " Servizio Gestione Rifiuti: Predisposizione del Piano Economico – Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2024 -2025 dei Comuni del bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese" in gestione al RTI costituito da HERA Spa Holding Energia Risorse Ambiente – Giacomo Brodolini Soc. Coop. – Consorzio Stabile EcoB, ai sensi dell'art. 7 comma 5 lettera b) e c) L.R. 23/2011 e della deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif. come integrata dalla deliberazione ARERA 389/2023/R/Rif.;

**Si PRENDE ATTO del Piano Economico Finanziario PEF 2024/2025, approvato con la suddetta delibera e in specifico il prospetto dei costi per il Comune di Montecreto relativo all'annualità 2024.**

**Di seguito vengono riportati i costi del servizio rifiuti, IVA compresa, per l'anno 2024:**

PEF approvato da ATERSIR (Costo della gestione di RTI HERA- BRODOLINI-ECOBi e Comune di Montecreto)	€ 297.920,00
Incentivi previsti agli utenti della TARI per conferimenti all'Isola Ecologica "Il Ciocco" di Montecreto. (Costo Comune di Montecreto)	€ 2700,00
<b>Totale Piano Economico Finanziario – PEF-MONTECRETO 2024</b>	<b>€ 300.620,00</b>

**SI PRENDE ATTO** che:

-la somma di **€ 300.620,00#** si riferisce a costi efficienti di esercizio e di investimento riportati secondo la metodologia ARERA MTR2, delibera del 3 Agosto 2021 n. 363, provenienti dalle risultanze a consuntivo del Comune e del Gestore per l'anno 2022;

- il dettaglio delle voci di costo è contenuto nei documenti agli atti dell'ufficio di cui lo scrivente organo ha preso visione e ai quali si rimanda.

**RITENUTO** di dover imputare i suddetti importi ai relativi capitoli di Bilancio per l'esercizio 2024;

**CONSIDERATO** che per la determinazione della produzione riferita delle utenze domestiche e non domestiche è stato determinato il Qnd (e per differenza Qd) sulla base dei coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, D.P.R. 158/1999, i quali esprimono non solo un mero "peso" in proporzione al quale vanno ripartiti i costi del servizio, ma "coefficienti potenziali di produzione in kg/mq anno". Essi misurano quindi la produzione di rifiuti in peso per unità di superficie, sia pur in via potenziale o presunta, per ciascuna categoria di utenza. Dopodiché è stato moltiplicato il valore attribuito a ciascun coefficiente Kd per la superficie complessiva imponibile relativa a ciascuna tipologia di attività, si ottiene la quantità di rifiuti presuntivamente attribuibile a ciascuna categoria di utenza. La sommatoria di tutti questi prodotti esprime così la quantità di rifiuti

complessivamente prodotta dalla globalità delle utenze non domestiche, dando luogo per differenza alla quantità di rifiuti da attribuire alle utenze domestiche. Applicando il metodo sopra descritto la percentuale da imputare alle utenze non domestiche ammonta al 21,00% e quella da imputare alle utenze domestiche al 79,00%.

**CONSIDERATO** che la TARI prevede:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
  - 1) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato);
  - 2) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

**CONSIDERATO** inoltre che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 permette di derogare ai criteri del DPR 158/1999 prevedendo che nelle more di revisione del regolamento del DPR 158/99 al fine di semplificare la graduazione dei coefficienti relativa alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 all'adozione dei coefficienti di cui all'agato 1 tabelle 2, 3a, 3b, 4a, 4b del citato regolamento DPR 158/99 inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50% e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a, 1b del medesimo allegato 1; Visto che il comma 1, lettera a), l'art 57 bis del D.L 124, estende la possibilità per i Comuni di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 dello DPR 158/1999, in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti di graduazione delle tariffe Tari, evitando altresì cambiamenti troppo marcati del prelievo su talune categorie, fino a diversa regolamentazione.

**VISTA** la Legge di Bilancio 2020 che ha confermato la proroga della deroga all'utilizzo dei coefficienti ministeriali contenuti nel DPR 158/1999;

**RITENUTO** pertanto opportuno agire sul riequilibrio dei kd e kc per le utenze non domestiche come meglio di seguito specificato:

ai fini della determinazione della tariffa, anche alla luce di quanto disposto dal l'art. 5 del D.L. n. 102 del 31/08/2013, sono stati utilizzati:

- per le utenze domestiche i coefficienti minimi previsti dal DPR 158/1999, Ka tabella (coefficiente per il calcolo della parte fissa per le utenze domestiche), Kb (coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze domestiche),
- per le utenze non domestiche ai Kc (coefficiente per il calcolo della parte fissa per le utenze non domestiche) e Kd (coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze non domestiche) di tutte le categorie è stato applicato il coefficiente minimo stabilito nelle tabelle 3b e 4b del DPR 158/99 ad eccezione:



a) delle categorie 16, 17 e 20 per le quali il coefficiente minimo è stato ridotto del 50% per evitare un aumento eccessivo dei costi di queste utenze rispetto alla situazione attuale e per attenuare la disparità di trattamento tra le varie categorie poiché si ritiene che per dette categorie i coefficienti individuati dai redattori del D.P.R. 158/1999 sia stati predisposti valutando che le attività siano svolte, durante l'arco dell'anno, in modo costante, condizione impossibile in un comune turistico come il nostro.

b) della categoria 9 "Banche ed istituti di credito" per la quale sono stati applicati i coefficiente kc e kd massimi in quanto si ritiene che la produzione di rifiuti da parte di questi utenti sia equiparabile ad un ufficio generico e pertanto anche in questo caso si è cercato di attenuare la disparità di trattamento tra categorie.

**VALUTATA** inoltre, troppo gravosa per le utenze domestiche l'applicazione della quota variabile su ogni singola pertinenze, l'ufficio ha provveduto a collegare tutte le pertinenze all'utenza uso domestico principale, in modo da applicare solo una volta la quota variabile.

Visto il comma 688 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, come sostituito dal D.L. 16/2014, il quale stabilisce che il Comune definisce il numero e le scadenze di pagamento della TARI;

**CONSIDERATO** che:

- i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF e dall'IMU, la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

- i versamenti dei medesimi tributi, la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.

-in deroga a quanto sopra previsto, in relazione ai soli tributi dovuti non in autoliquidazione, ove il Comune abbia già provveduto all'approvazione delle tariffe/aliquote applicabili per l'anno in corso e le stesse siano già state pubblicate nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per garantire una maggiore economia dell'attività amministrativa ed un più semplice adempimento da parte dei contribuenti, la quantificazione del tributo dovuto potrà essere effettuata utilizzando le tariffe/aliquote già efficaci per l'anno in corso, anche per le scadenze di pagamento precedenti al 1° dicembre dell'anno.

Per quanto espresso in premessa, si ritiene necessario per l'anno 2024, riconfermare e stabilire le seguenti scadenze di versamento delle rate TARI:

**1) Prima rata in ACCONTO del 70% dell'importo dovuto, entro il 31 AGOSTO 2024;**

**2) Seconda rata a SALDO del restante 30% entro il 02 DICEMBRE 2024;**

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'*art. 1, commi 762 e 767, della legge n. 160 del 2019* al fine di acquisire efficacia, i regolamenti e le delibere devono poi essere pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it). In particolare, essi sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno.

**RITENUTO** di approvare le seguenti tariffe del Tributo Comunale sui rifiuti per l'anno 2024;

**TENUTO CONTO** che sull'importo della Tassa sui Rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale di cui all'art.19 del D.Lgs n. 504/1992 e legge 160/2019;

#### **ACCERTATO CHE**

- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del responsabile del servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica per quanto riguarda la presa d'atto del PEF, nonché il parere tecnico e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario per le tariffe da adottare;

- è stato altresì richiesto il parere tecnico del Responsabile dell'ufficio tecnico comunale in ordine ai costi inseriti nel Piano Economico finanziario relativo all'anno 2023/2025 approvato da ATERSIR nel Consiglio d'ambito con delibera n. 30 del 13/04/2023 avente ad oggetto "Servizio gestione rifiuti – "Predisposizione Piano Economico Finanziario -PEF 2023-2025 dei Comuni del bacino Montagna Pianura Modenese, gestito da RTI HERA – BRODOLINI –ECOB!"

**CONSIDERATO CHE** detti pareri, riprodotti nell'allegato costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, sono favorevoli, per cui, per quanto attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

#### **VISTO:**

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

- il Bilancio di Previsione per il triennio 2024/2026 per l'esercizio 2024, approvato con delibera di C.C. n. 39 del 21/12/2023;

Non si registrano interventi, il Sindaco pone pertanto la proposta ai voti;

Il tutto come da registrazione conservata agli atti e pubblicata;

Presenti e votanti nr. 8, Voti favorevoli nr. 6 (sei), Voti contrari nr. 2 (due) (Bonucci, Frodati), nr. 0 (zero) astenuti espressi mediante appello nominale;

#### **DELIBERA**

1) **DI RICHIAMARE** ed approvare tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto;

2) **DI PRENDERE ATTO del Piano Economico Finanziario PEF 2024/2025 approvato con le seguenti delibere:**

- **delibera n. 8 del 12 Aprile 2024** del Consiglio locale di Modena ATERSIR – Servizio gestione rifiuti – PEF del servizio per gli anni 2024 – 2025 dei Comuni del bacino pianura e montagna modenese in gestione al RTI costituito da Hera Spa, Giacomo Brodolini Soc. Coop. – Consorzio Stabile Eco-Bi Soc. Coop. Ar.l., consultazione ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera c), della L.R. 23/2011.

- **delibera n. 35 del 15 Aprile 2024 del Consiglio d'Ambito** avente per oggetto: " Servizio Gestione Rifiuti: Predisposizione del Piano Economico – Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2024 -2025 dei Comuni del bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese" in gestione al RTI costituito da HERA Spa Holding Energia Risorse Ambiente – Giacomo Brodolini Soc. Coop. – Consorzio Stabile EcoB, ai sensi dell'art. 7 comma 5 lettera b) e c) L.R. 23/2011 e della deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif. come integrata dalla deliberazione ARERA 389/2023/R/Rif.;

- che il totale del costo per il servizio rifiuti, da coprire con le entrate TARI 2024, è così determinato e verrà riportato, con le entrate TARI, nei capitoli di Bilancio dell'esercizio 2024:

PEF approvato da ATERSIR (Costo della gestione di RTI HERA- BRODOLINI-ECOBI e Comune di Montecreto)	€ 297.920,00
Incentivi previsti agli utenti della TARI per conferimenti all'Isola Ecologica "Il Ciocco" di Montecreto.	€ 2700,00
<b>Totale Piano Economico Finanziario – PEF-MONTECRETO 2024</b>	<b>€ 300.620,00</b>

**3) DI IMPUTARE** la percentuale del 21,00% alle utenze non domestiche e del 79,00% alle utenze domestiche, utilizzando per la determinazione della produzione riferita delle utenze domestiche e non domestiche il Qnd (e per differenza Qd) determinato sulla base dei coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, D.P.R. 158/1999.

**4) DI APPROVARE** i coefficienti di produttività di seguito specificati:

**COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA PARTE FISSA E VARIABILE DELLA TARIFFA: UTENZE DOMESTICHE**

1. i coefficienti da attribuire per la determinazione della parte fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche (Ka) sono quelli indicati nella tabella 1b del DPR 158/99;
2. i coefficienti da attribuire per la determinazione della parte variabile della tariffa relativa alle utenze domestiche (Kb) sono quelli minimi indicati nella tabella 2 del DPR 158/99;

**COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA PARTE FISSA E VARIABILE DELLA TARIFFA:  
UTENZE NON DOMESTICHE PARTE FISSA**

	<b>Categoria e attività</b>	<b>Kc coefficiente</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	<b>0,32</b>
2	Campeggi, distributori carburanti	<b>0,67</b>
3	Stabilimenti balneari	<b>0,38</b>
4	Esposizioni, autosaloni	<b>0,30</b>
5	Alberghi con ristorante	<b>1,07</b>
6	Alberghi senza ristorante	<b>0,80</b>
7	Case di cura e riposo	<b>0,95</b>
8	Uffici, agenzie, studi professionali	<b>1,00</b>
9	Banche ed istituti di credito	<b>0,58</b>
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	<b>0,87</b>
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	<b>1,07</b>
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	<b>0,72</b>
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	<b>0,92</b>
14	Attività industriali con capannoni di produzione	<b>0,43</b>
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	<b>0,55</b>
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	<b>2,42</b>
17	Bar, caffè, pasticceria	<b>1,82</b>
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	<b>1,76</b>
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	<b>1,54</b>
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	<b>3,03</b>
21	Discoteche, night club	<b>1,04</b>

Si sono mantenuti i coefficienti minimi da attribuire per la determinazione della parte fissa della tariffa relativa alle utenze non domestiche (Kc) indicati nella tabella 3b del DPR 158/99.

Fanno eccezione

- le categorie 16, 17 e 20 per le quali il coefficiente minimo è stato ridotto del 50% per evitare un aumento eccessivo dei costi di queste utenze rispetto alla situazione attuale e per arginare la disparità di trattamento tra le varie categorie poiché si ritiene che il coefficiente individuato dai redattori del D.P.R. 158/1999 sia stato predisposto genericamente valutando che le attività stesse siano svolte, durante l'arco dell'anno, in modo costante.

- la categoria 9 "Banche ed istituti di credito" per la quale è stato applicato il coefficiente kc massimo in quanto si ritiene che la produzione di rifiuti da parte di questi utenti sia equiparabile ad un ufficio generico.

**UTENZE NON DOMESTICHE PARTE VARIABILE:** sono mantenuti i coefficienti minimi da attribuire per la determinazione della parte fissa della tariffa relativa alle utenze non domestiche (Kd) indicati nella tabella 3b del DPR 158/99 .

	<b>Categoria e attività</b>	<b>Kd coefficiente</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	<b>2,60</b>
2	Campeggi, distributori carburanti	<b>5,51</b>
3	Stabilimenti balneari	<b>3,11</b>
4	Esposizioni, autosaloni	<b>2,50</b>
5	Alberghi con ristorante	<b>8,79</b>
6	Alberghi senza ristorante	<b>6,55</b>
7	Case di cura e riposo	<b>7,82</b>
8	Uffici, agenzie, studi professionali	<b>8,21</b>
9	Banche ed istituti di credito	<b>4,78</b>
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	<b>7,11</b>
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	<b>8,80</b>
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	<b>5,90</b>
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	<b>7,55</b>
14	Attività industriali con capannoni di produzione	<b>3,50</b>
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	<b>4,50</b>
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	<b>19,83</b>
17	Bar, caffè, pasticceria	<b>14,91</b>
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	<b>14,43</b>
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	<b>12,59</b>
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	<b>24,86</b>
21	Discoteche, night club	<b>8,56</b>

**5) Di DETERMINARE per l'anno 2024 le seguenti tariffe del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI):**

<b>UTENZE DOMESTICHE</b>		
<b>NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMIGLIARE</b>	<b>Quota fissa €/mq</b>	<b>Quota variabile €</b>
1	<b>0,4500</b>	<b>35,00</b>
2	<b>0,5300</b>	<b>82,00</b>
3	<b>0,5900</b>	<b>106,00</b>
4	<b>0,6300</b>	<b>130,00</b>
5	<b>0,6700</b>	<b>171,00</b>
6 o più	<b>0,7100</b>	<b>201,00</b>
RESIDENTI IN ALTRI FABBRICATI	<b>0,5300</b>	<b>82,00</b>
NON RESIDENTI (2 componenti)	<b>0,5300</b>	<b>82,00</b>

UTENZE NON DOMESTICHE			
		Quota fissa €/mq	Quota variabile €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,3600	€ 0,6300
2	Campeggi, distributori carburanti	€ 0,7500	€ 1,3500
3	Stabilimenti balneari	€ 0,4200	€ 0,7600
4	Esposizioni, autosaloni	€ 0,3300	€ 0,6100
5	Alberghi con ristorante	€ 1,2000	€ 2,1500
6	Alberghi senza ristorante	€ 0,9000	€ 1,6000
7	Case di cura e riposo	€ 1,0600	€ 1,9200
8	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 1,1200	€ 2,0100
9	Banche e istituti di credito	€ 0,9700	€ 1,7600
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,9700	€ 1,7400
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,2000	€ 2,1600
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	€ 0,8100	€ 1,4400
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,0300	€ 1,8500
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,4800	€ 0,8500
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,6100	€ 1,1000
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 2,7200	€ 4,8700
17	Bar, caffè, pasticceria	€ 2,0400	€ 3,6600
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 1,9800	€ 3,5400
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 1,7300	€ 3,0900
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 3,4100	€ 6,1000
21	Discoteche, night club	€ 1,1700	€ 2,1000

6) Di **CONFERMARE** per il 2024 le seguenti scadenze di versamento della TARI:

- prima rata in **ACCONTO del 70%** dell'importo dovuto, **entro il 31 Agosto 2024**;
- seconda rata a **SALDO** del restante **30%** **entro il 02 Dicembre 2024**.

**7) Di IMPUTARE** i suddetti costi del PEF ed entrate derivanti dalla bollettazione TARI, ai rispettivi capitoli di Bilancio dell' esercizio 2024.

**8) DI PRENDERE ATTO CHE:**

- sull'importo del Tributo Comunale sui rifiuti - TARI si applicherà il TRIBUTO PROVINCIALE del 5%, di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992 così come confermato dall'art. 1, comma 666 della Legge 147/2013;
- in base alla **deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente –ARERA- n. 386 del 03/08/2023**, relativa all'istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani, più precisamente le disposizioni contenute nell' "Allegato A" della presente, è previsto che, a decorrere dal 1 Gennaio 2024 sono state istituite le seguenti componenti perequative unitarie, che si applicheranno a tutte le utenze del servizio gestione rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, in base alle modalità previste dalla normativa vigente in materia e in corso di definizione:
- "UR1, a", per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno;
- "UR12, a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno.

**9) DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011;

**10) DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 previa separata votazione che riporta il seguente esito: Presenti e votanti nr. 8, Voti favorevoli nr. 6 (sei), Voti contrari nr. 2 (due) (Bonucci, Frodati), nr. 0 (zero) astenuti, stante l'urgenza di provvedere a dare corso a quanto deliberato.

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**IL PRESIDENTE  
F.to BONUCCHI LEANDRO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. ELENA BALESTRIERI**

## **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi:  
Addì, 06/05/2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. ELENA BALESTRIERI**

**Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.**

### **ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. ELENA BALESTRIERI**